

Schema di disegno di legge recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 1

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 74, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-*bis*. È inoltre assicurato il patrocinio per l'assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando le predette procedure costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è stato raggiunto un accordo.”;
- b) all'articolo 75, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: “2-*ter*. Le disposizioni generali e particolari sul patrocinio a spese dello Stato si applicano, in quanto compatibili, alle procedure di cui all'articolo 74, comma 2-*bis*.”;
- c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 4-*ter*, le parole “agli articoli 572” sono sostituite dalle parole “agli articoli 570, secondo comma, numero 2), e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572”, e le parole “e 612-bis” sono sostituite dalle parole: “; 612-bis e 613-bis”;
 - 2) al comma 4-*quater* aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, la numerazione del comma “4-*quater*” è sostituita dalla seguente: “4-*quinquies*”;
- d) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Compenso e spese del difensore”;
 - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'articolo 83, osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, spese ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il giudice applica i valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, **in modo che non risultino superiori ai valori medi**”;
- e) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Compenso e spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte”;
 - 2) al comma 1, le parole “L'onorario” sono sostituite dalle parole “Il compenso”;
 - 3) al comma 3-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: “Il giudice provvede all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di cui al periodo precedente, ovvero, nei casi di cui agli articoli 116, comma 1, e 117, comma 1, nei sei mesi successivi. Il giudice provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta.”;
 - 4) dopo il comma 3-*bis*, aggiungere il seguente: “3-*ter*. All'esito delle procedure di cui all'articolo 74, comma 2-*bis*, il decreto di pagamento è emesso dal giudice del tribunale del luogo in cui l'accordo è stato sottoscritto. All'istanza devono essere allegate copia dell'atto di ammissione al patrocinio e copia dell'accordo sottoscritto.”;

- f) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato comunicato all'interessato.";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il decreto pronunciato in udienza è letto ed inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce la comunicazione se l'interessato è presente all'udienza. L'interessato o il suo difensore hanno diritto di estrarre copia del provvedimento.";
- g) **all'articolo 106, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al difensore che non ha proposto l'impugnazione di cui al periodo precedente il compenso è dovuto limitatamente alla fase di studio della controversia se non coltiva l'impugnazione.";**
- h) all'articolo 107, comma 3, lettera f), le parole "l'onorario" sono sostituite dalle parole "il compenso";
- i) all'articolo 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica le parole "dell'onorario" sono sostituite dalle seguenti: "del compenso";
 - 2) al comma 1, primo periodo, le parole "L'onorario" sono sostituite dalle parole: "Il compenso" e le parole "modalità previste dall'articolo 82" sono sostituite dalle parole: "modalità previste dagli articoli 82 e 83";
- l) all'articolo 115-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica le parole "dell'onorario" sono sostituite dalle seguenti: "del compenso";
 - 2) al comma 1, primo periodo, le parole "L'onorario" sono sostituite dalle parole: "Il compenso";
- m) l'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica, le parole "dell'onorario" sono sostituite dalle parole "del compenso";
 - 2) al comma 1, le parole "L'onorario" sono sostituite dalle parole "Il compenso" e le parole "modalità previste dall'articolo 82" sono sostituite dalle parole "modalità previste dagli articoli 82 e 83";
- n) all'articolo 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica le parole "dell'onorario" sono sostituite dalle seguenti: "del compenso";
 - 2) al comma 1 le parole "L'onorario" sono sostituite dalle parole "Il compenso" e le parole "con le modalità previste dall'articolo 82" sono sostituite dalle parole "con le modalità previste dagli articoli 82 e 83";
- o) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica le parole "dell'onorario" sono sostituite dalle seguenti: "del compenso";
 - 2) al comma 1 le parole "L'onorario" sono sostituite dalle parole: "Il compenso" e le parole "modalità previste dall'articolo 82" sono sostituite dalle parole: "modalità previste dagli articoli 82 e 83";
- p) all'articolo 121 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'ammissione al patrocinio è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore.";
- q) all'articolo 124, comma 1, dopo le parole "a mezzo raccomandata", sono aggiunte le parole: "o mediante posta elettronica certificata";
- r) all'articolo 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica la parola "Onorario" è sostituita dalla parola "Compenso";
 - 2) al comma 1 le parole "L'onorario" sono sostituite dalle parole: "Il compenso" e le parole "ai sensi dell'articolo 82" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli articoli 82 e 83";

- s) all'articolo 142, comma 1, le parole "l'onorario" sono sostituite dalle seguenti: "il compenso";
- t) all'articolo 143, comma 1, lettera a), le parole "gli onorari" sono sostituite dalle seguenti: "i compensi";
- u) all'articolo 170, comma 1, primo periodo, dopo le parole "possono proporre opposizione" sono aggiunte le parole "nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento".

Art. 2

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prima delle parole "Quando il procedimento" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 74 (L), comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115," e le parole "del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo testo unico".
2. Se il giudice non ha provveduto a norma dell'articolo 83, comma 3-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'emissione del decreto di pagamento è effettuata dal medesimo giudice su istanza depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), numero 4), si applicano ai procedimenti di negoziazione assistita iniziati a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c) punto 1), e) punto 4), f) punto 1), e g), valutati in euro 2.546.032 per l'anno 2019 e in euro 5.092.064 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero della giustizia, provvede al monitoraggio degli oneri recati dalla presente legge al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'intervento normativo, diretto alla piena attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione sul diritto di difesa dei non abbienti, ha lo scopo di adeguare il testo unico in materia di spese di giustizia all'evoluzione legislativa e di rimediare ad alcune disfunzioni che la prassi applicativa ha evidenziato.

L'articolo 1 contiene una serie di interventi di novellazione che si riportano e si illustrano di séguito, con riferimento ai singoli articoli del testo unico oggetto di modifica o integrazione.

All'articolo 74 si introduce il comma 2-bis, che prevede il patrocinio a spese dello Stato anche nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità. Si tratta di una modifica necessaria per rendere effettivo il diritto di difesa anche nelle procedure di negoziazione assistita da avvocati quando essa precede necessariamente l'instaurazione della controversia, prevedendo il pagamento del compenso all'avvocato (ferma restando, negli altri casi, la previsione di cui all'articolo 3, comma 6, del d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162).

Si prevede così che all'articolo 74, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis, a norma del quale è assicurato il patrocinio per l'assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è stato raggiunto un accordo.

La limitazione dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai soli casi nei quali sia stato raggiunto un accordo si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di un accordo in funzione deflattiva del contenzioso.

E' previsto che la liquidazione spetta, in caso di esito positivo, al tribunale del luogo in cui l'accordo è stato concluso, sulla base della presentazione del provvedimento di ammissione al patrocinio e di copia del verbale di accordo.

All'articolo 75 del testo unico in materia di spese di giustizia viene introdotto il comma 3, che ha una mera funzione di raccordo con quanto previsto dall'articolo 74, comma 2-bis. La norma definisce l'ambito di applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato anche alle ipotesi che concernono le procedure di negoziazione assistita.

All'articolo 76 del medesimo d.P.R., mediante modifica dell'articolo 4-ter, è stato integrato il novero delle ipotesi in cui è possibile, in favore della persona offesa, l'ammissione al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto. Si tratta degli articoli 570, secondo comma, numero 2), che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la violazione è in danno di discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro; 570-bis, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, ove commessa in danno di figli minori o inabili al lavoro; 613-bis, che ha introdotto il delitto di tortura.

Le modifiche introdotte all'articolo 82 adeguano il testo della norma al nuovo sistema dei compensi introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo

2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), stabilendo che il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'articolo 83, osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, spese ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. E' in particolare stabilito - in conformità all'attuale disciplina - che, quando il giudice provvede alla liquidazione, fa riferimento ai valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, senza poter superare i valori medi ivi previsti.

Si deve inoltre ricordare che, già sulla base del vigente articolo 82, la liquidazione dev'essere disposta dal giudice "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" e tenendo conto altresì dell'ulteriore decurtazione prevista dall'articolo 130 del testo unico, il quale prevede che gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà (in ambito penale occorre fare applicazione, per quanto riguarda gli importi spettanti al difensore, dell'articolo 106-bis, il quale prevede che essi sono ridotti di un terzo).

La rubrica dell'articolo 82 viene riformulata per renderla conforme al contenuto.

All'articolo 83 del testo unico si aggiunge un periodo al comma 3-bis, la cui introduzione ha dato luogo ad una serie di problemi applicativi, giacché la norma vigente, nel prevedere che il giudice emette il decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", è stata talora interpretata alla stregua di una preclusione, cosicché, anche in caso di dimenticanza del giudice, numerose istanze di liquidazione presentate successivamente alla definizione del procedimento sono state dichiarate inammissibili.

In tali casi, per far valere il suo diritto ad essere compensato per l'attività svolta, il difensore dovrebbe intraprendere un giudizio ordinario o di ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia.

Tale problematica è stata fatta oggetto della recente circolare della Direzione della Giustizia civile 10 gennaio 2018, "Articolo 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Indicazioni operative", diretta a raccomandare prassi collaborative idonee a ridurre gli inconvenienti derivanti dalle menzionate incertezze giurisprudenziali.

Nella circolare si legge, tra l'altro, quanto segue: "si riscontrano in sostanza tre diversi orientamenti interpretativi: 1. per un primo orientamento, la norma in esame avrebbe implicitamente introdotto un termine per il deposito dell'istanza di liquidazione degli onorari relativi all'attività difensiva prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che dunque dovrebbe avvenire prima della definizione del procedimento, con la conseguenza che, per le istanze depositate oltre tale termine, il magistrato sarebbe tenuto a dichiarare il "non luogo a provvedere" in quanto, in virtù della predetta norma, il giudice si sarebbe spogliato della potestas decidendi e l'avvocato, per ottenere il compenso dell'attività svolta, dovrebbe azionare un procedimento ordinario ovvero richiedere un'ingiunzione di pagamento; 2. per un secondo orientamento, la preclusione in parola sarebbe da qualificare in termini di decadenza, cosicché le relative istanze, se tardive, sarebbero da dichiarare inammissibili; 3. secondo altra parte della giurisprudenza, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 dovrebbe essere interpretato nel senso di aver inserito un referente temporale 'meramente indicativo, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia', da parte del giudice, del decreto di liquidazione. La funzione di tale norma sarebbe dunque più che altro "acceleratoria" della decisione, avendo lo scopo di favorire liquidazioni del compenso tempestive: da ciò consegue che il giudice conserverebbe la potestas decidendi anche ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo il deposito della definizione del processo".

In via interlocutoria, in attesa successivi, eventuali, chiarimenti normativi, la predetta circolare ha concluso affermando che “l’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza però che, in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, graveranno sul difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione”.

Con riguardo al termine entro il quale il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella circolare si chiarisce che “L’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un ‘termine a provvedere’ per il magistrato, essendo ben possibile che quest’ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario. Detta norma chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio”.

La proposta integrazione del comma 3-bis chiarisce ulteriormente la funzione acceleratoria e di garanzia della disposizione, consentendo la proposizione dell’istanza anche successivamente alla definizione del giudizio nel quale il difensore ha prestato la propria attività.

Precisamente, il periodo che si propone di aggiungere, prevede che “Il giudice provvede all’emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di cui al periodo precedente, ovvero, nei casi di cui agli articoli 116, comma 1, e 117, comma 1, nei sei mesi successivi. Il giudice provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta.”.

Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma: “3-ter. All’esito delle procedure di cui all’articolo 74, comma 2-bis, il decreto di pagamento è emesso dal giudice del tribunale del luogo in cui l’accordo è stato sottoscritto. All’istanza devono essere allegate copia del decreto di ammissione al patrocinio e copia dell’accordo sottoscritto.

All’articolo 2 dello schema di disegno di legge viene correlativamente introdotta una disposizione transitoria per i procedimenti ad oggi già definiti, al fine di evitare l’inutile proposizione di giudizi ordinari di cognizione, con evidente aggravio dell’attività giudiziaria ed aumento dei costi per l’erario, inevitabilmente destinato alla soccombenza in causa.

La modifica dell’articolo 97 del testo unico in materia di spese di giustizia prevede la comunicazione all’interessato, destinatario di un provvedimento negativo, non del solo avviso del deposito del provvedimento, ma del suo testo integrale, a garanzia dell’effettività del suo diritto di difesa. Sono conseguentemente riformulati i commi 1 e 2 della medesima disposizione.

All’articolo 106, comma 1 (per il quale “Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”), è aggiunto un periodo che introduce una disposizione finalizzata a riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al difensore subentrato a quello che ha proposto l’impugnazione inammissibile e a limitare il medesimo beneficio. In considerazione del fatto che il difensore subentrante (spesso quale difensore d’ufficio per i casi in cui il difensore che ha proposto l’impugnazione inammissibile venga sostituito) ha comunque la necessità di studiare la controversia per garantire effettivamente all’interessato il pieno diritto di difesa, a tale difensore viene garantito il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la sola fase dello studio della controversia, secondo la ripartizione dei parametri prevista dal regolamento, ma a condizione che egli non coltivi l’impugnazione inammissibile.

All'articolo 107, comma 3, lettera f), si sostituisce la parole “onorario” con “compenso”, in conformità alle modifiche introdotte dalla legge n. 247 del 2012 e dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal successivo decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37.

Le modifiche apportate agli articoli 115, 115-bis, 116, 117 e 118 rispondono ad esigenze di coordinamento con le modificazioni proposte per gli articoli 82 ed 83.

Con le modifiche all'articolo 121 del d.P.R. si integrano le ipotesi di esclusione dal patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario includendovi il caso in cui il richiedente è assistito da più di un difensore. Viene altresì riproposta la regola prevista per il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (dall'articolo 91, comma 1, lettera b)) per cui gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore.

All'articolo 124, comma 1, dopo le parole “a mezzo raccomandata”, sono aggiunte le parole: “o mediante posta elettronica certificata”. La modifica introduce, ai fini di una maggiore celerità e certezza dell'inoltro, la possibilità di trasmettere l'istanza di ammissione al patrocinio al Consiglio dell'ordine degli avvocati competente, anche in modalità telematica.

Le modifiche apportate agli articoli 141, 142 e 143 rispondono ad esigenze di coordinamento con le modificazioni proposte per gli articoli 82 ed 83.

All'articolo 170 si esplicita che il termine per l'impugnazione del decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino è di trenta giorni, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 106 del 2016, che ha valorizzato il rinvio, contenuto nell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2011, al rito sommario, traendone la conseguenza che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, è appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (si legge infatti nella richiamata pronuncia n. 106 del 2016: “l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario – emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti”).

La proposta estensione, all'articolo 74, comma 2-bis, del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti di negoziazione assistita quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità comporta la modifica del citato articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, disposta dall'articolo 2, comma 1, del disegno di legge che si illustra.

Va ricordato infatti che l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014 prevede che “quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”.

A questo riguardo, l'articolo 2, comma 1, stabilisce che all'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prima delle parole “Quando il procedimento” sono inserite le seguenti: “Salvo quanto previsto dall'articolo 74 (L), comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,” e le parole “del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo testo unico”.

Tale modifica è necessaria per chiarire che all'avvocato non è dovuto il compenso solo in caso di mancato accordo.

Tra le disposizioni di coordinamento e transitorie di cui all'articolo 2, il comma 2, prevede che “Se il giudice non ha provveduto a norma dell'articolo 83, comma 3-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'emissione del decreto di pagamento è effettuata dal medesimo giudice su istanza depositata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.

Il comma 3 dell'articolo 2 reca altresì ulteriore disposizione sull'efficacia dell'intervento normativo che prevede che l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, introdotta con le modifiche all'articolo 74 e 75 del d.P.R. si applica ai procedimenti di negoziazione assistita iniziati successivamente alla data in vigore della legge.

L'articolo 3 reca le “disposizioni finanziarie” nei termini meglio illustrati nell'apposita relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

In particolare, le modifiche interessano l'istituto del "gratuito patrocinio", meglio indicato come patrocinio a spese dello Stato, istituto che trova riferimento direttamente nella Costituzione, secondo cui sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (articolo 24, comma 3 Cost).

La legge, poi, all'articolo 74 comma 2 del citato D.P.R. 115/2002, prevede, allo stato, che si possa accedere al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari concernenti la volontaria giurisdizione. Inoltre, l'articolo 75 ne prevede l'ambito di applicabilità in ogni grado ed in ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. In poche parole, la persona non abbiente potrà sempre avere assicurato un difensore che lo assista, purché la causa che intende intraprendere non sia palesemente infondata, cioè pretestuosa e priva di possibilità di riuscita.

Orbene, la proposta contenuta nel presente provvedimento è diretta ad estendere il beneficio dell'assistenza legale anche alle procedure di negoziazione assistita obbligatoria di cui all'articolo 2 e ss. del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, procedure il cui esperimento, con la necessaria assistenza di un avvocato, è condizione indispensabile - a pena di improcedibilità - per l'avvio della successiva eventuale azione giudiziaria dinanzi al giudice competente.

Attualmente, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chiunque sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 euro (i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'Istat). Se l'istante convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'interessato. In questa circostanza, però, il limite di reddito sopra indicato è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Tale limite di reddito è considerato quale soglia di accesso al beneficio anche per i procedimenti di negoziazione assistita obbligatoria interessati dalla presente proposta normativa.

Inoltre, per rispondere ad esigenze sociali ed avuto riguardo soprattutto alle impellenti necessità quotidiane delle famiglie monoreddituali, è stata data rilevanza ad alcune violazioni riguardanti obblighi di natura assistenziale, con particolare attenzione a quelle relative a rapporti di coniugio o alla responsabilità genitoriale e di tutela legale per il mantenimento di figli minori ovvero inabili al lavoro, violazioni tra le più significative tra tutte quelle previste agli articoli 570, secondo comma, n. 2) e 570-bis c.p.

Infine, tenuto conto della gravità del crimine, che ha ricevuto particolare tutela anche a livello internazionale, si è ritenuto di estendere l'assistenza legale gratuita alla persona offesa dal reato di tortura di cui all'articolo 613-bis c.p., di recente introduzione attraverso la legge 14 luglio 2017, n. 110, recependo le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984, senza considerare i limiti di reddito.

Il provvedimento si compone di tre articoli che vengono di seguito esaminati.

ART. 1

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

La disposizione in esame interviene novellando alcuni articoli del D.P.R. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Il primo di questi è l'articolo 74 al comma 2-bis di nuova istituzione, che introduce il patrocinio a spese dello Stato anche alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità e necessitano dell'assistenza obbligatoria di un legale. Si tratta di una modifica necessaria, come già detto in premessa, per rendere effettivo il diritto di difesa anche nella fase che necessariamente precede l'instaurazione della controversia.

Con tale intervento si assicura quindi la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche a chi ricorre alla procedura di negoziazione assistita, ribadendo che in questi casi l'accesso al patrocinio costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e condizione di raggiungimento di un accordo.

Va considerato l'obiettivo di garantire mediante l'adeguata consulenza professionale il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti e una serie di ricadute sul piano di una efficiente gestione degli strumenti giurisdizionali che assicurino risoluzioni positive, anche in termini di speditezza delle controversie e di efficace risposta alla crescente e diffusa domanda di giustizia.

Il presente disegno di legge introduce anche all'articolo 75 del D.P.R. 115 del 2002 il comma 2-ter, che svolge sostanzialmente una funzione di mero raccordo con quanto previsto dall'art. 74 comma 2-bis. La norma definisce, infatti, l'ambito di applicabilità delle disposizioni generali e particolari regolanti il patrocinio a spese dello Stato, stabilendo che le previsioni della normativa sono estese anche alle procedure di negoziazione assistita.

L'intervento effettuato sul comma 4 ter dell'art. 76 del citato Testo Unico, include tra le ipotesi di deroga al requisito reddituale necessario per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quelle relative alle persone offese: a) dal reato di cui all'articolo 570, secondo comma, numero 2 in relazione all'illecito commesso da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti minori di età, ovvero inabili al lavoro, ipotesi che si estende alla stessa tipologia di persone offese dal reato di cui all'articolo 570-bis c.p. relativamente al coniuge che si sottragga dalla corresponsione dell'assegno dovuto per gli obblighi di natura economica nel caso di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli; b) alle persone offese dal delitto di tortura disciplinato dall'art. 613-bis c.p. considerato, come sopra accennato, la risonanza mediatica del crimine e la sua considerazione a livello dell'ordinamento interno ed extranazionale, non solo nell'accezione comunemente conosciuta del termine e del crimine riprovevole, ma anche in relazione ad una serie di comportamenti collegati ad ipotesi diversificate di maltrattamenti particolarmente deprecabili attuati contro la persona e, comunque, catalogati in tale fattispecie di reato di recente introduzione.

Quanto all'incidenza delle suddette modifiche, occorre evidenziare che, allo stato, non esistono dati statistici relativi ai procedimenti per le violazioni di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2: il reato in esame, infatti, è di difficile catalogazione, motivo per cui, procedendo sulla base delle casistiche relative alle separazioni riportate nel report dell'Istat per l'anno 2015 è possibile ipotizzare le seguenti stime in via prudenziale: a fronte di 91.706 separazioni complessive, risulta che il 53,3% è relativo a separazioni con figli, pari a 48.879 casi.

Di tali casi, il 33,9% si riferisce a separazioni con assegni di mantenimento per figli, per un numero di 16.570. Di queste si può stimare che circa il 2% possa essere ricompreso nei procedimenti relativi alla disposizione in esame per un numero pari a 331 casi interessati, che potranno beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per una spesa complessiva annua pari a 993.000 euro, in considerazione di un compenso medio di 3.000 euro, come si evince dalla tabella di seguito riportata:

Invece, per quanto riguarda le violazioni di cui all'articolo 570-bis c.p. le casistiche sono sussumibili presuntivamente, secondo un'analisi effettuata riguardo alla percentuale del numero di divorzi e separazioni rilevati dall'Istat nell'annuario statistico del 2018 sulla media degli anni 2014-2016, come dalla tabella di seguito riportata:

Violazione degli obblighi di assistenza familiare secondo l'articolo 570-bis c.p.

Anno di riferimento	Separazioni	Divorzi	Totale
---------------------	-------------	---------	--------

2014	89.303	52.355	141.658
------	--------	--------	---------

2015	91.706	82.469	174.175
------	--------	--------	---------

2016	99.611	99.071	198.682
------	--------	--------	---------

Totale	280.620	233.895	514.515
--------	---------	---------	---------

Media del triennio	93.540	77.965	171.505
--------------------	--------	--------	---------

Quota di separazioni/divorzi con assegno di mantenimento per figli minori ovvero inabili al lavoro pari al 15% sulla media del triennio 14.031 11.695 25.726

3% possibili beneficiari per l'accesso al gratuito patrocinio secondo la nuova disposizione	421
351	772

Pertanto, prendendo in considerazione le separazioni ed i divorzi nel triennio di riferimento è stata qui ipotizzata una media di procedimenti pari 171.505 casi annui: di tali casistiche si presume che su un totale di una percentuale del 15% riguardi separazioni e divorzi con assegni di mantenimento per i figli minori ovvero inabili al lavoro, per una quota pari a 25.726 procedimenti. Di tali procedimenti si ritiene che la maggior parte siano stati già interessati dall'ammissione al gratuito patrocinio, in quanto trattasi per lo più di situazioni monoreddituali o di indigenza familiare, mentre si stima che circa il 3% di questi riguardino controversie in cui gli interessati abbiano diritto di accedere al gratuito patrocinio per la violazione degli obblighi di mantenimento di cui al reato ex articolo 570-bis c.p., per un numero complessivo di 772 cause. Per essi è prevista una spesa complessiva annua pari a 2.316.000 euro, in considerazione di un compenso medio annuo per ciascun procedimento di 3.000 euro, come si evince dalla tabella di seguito riportata:

Si rappresenta, a tale riguardo, che l'importo di euro 3.000 sopra indicato, è stato considerato in relazione a tutti e tre i gradi di giudizio (di merito, di impugnazione e di legittimità e per tutte le fasi della controversie, cioè: quella di studio, introduttiva, istruttoria o di trattazione e quella decisionale di ogni giudizio) secondo l'applicazione dei parametri vigenti relativi ai compensi degli avvocati, alla luce dei criteri stabiliti nel D.M. 8 marzo 2018, n. 37, con la riduzione di 1/3 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 bis, comma 1, del D.P.R. 115 del 2002.

In relazione al delitto di "tortura", si evidenzia che si tratta di reato recentemente introdotto dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, per il quale si può procedere ad effettuare solo stime aleatorie ed in via del tutto prudenziale.

Pertanto, come sopra detto, procedendo ad una stima in misura cautelare di 50 casi di persone offese, che potranno beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per una spesa complessiva annua pari a 150.000 euro, in considerazione di un compenso medio annuo di 3.000 euro, come si evince dalla tabella di seguito riportata:

L'articolo 82, definisce i criteri di liquidazione del compenso e delle spese del difensore sostituendo la precedente disposizione quanto alla rubrica ed al comma 1, in coerenza con i contenuti del D.M.

55 del 2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, stabilendo che per la liquidazione dei “compensi” si applicano i parametri vigenti relativi ai compensi, spese ed indennità, nel rispetto di quanto è stato già previsto con i decreti sopra citati, tenendo conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Pertanto, la previsione di liquidazione dei compensi effettuata dal giudice fa riferimento ai valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come rideterminati a seguito del recente D.M. 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in modo che non risultino superiori ai valori medi.

Al riguardo si rappresenta che per quanto concerne la negoziazione assistita obbligatoria, i dati sono stati desunti dal Monitoraggio effettuato per il triennio 2016-2018 relativo alle stesse procedure di cui all’articolo 2 e ss. del D.L. 132 del 2014, dal Consiglio Nazionale Forense attraverso l’Osservatorio nazionale permanente per l’esercizio della giurisdizione, come dal seguente schema:

Pertanto, prendendo in considerazione esclusivamente le materie del “risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti”, “pagamento somme” e “altri contenziosi” per le quali è richiesto il requisito della negoziazione assistita a pena d’improcedibilità, è stata qui ipotizzata una media di procedimenti pari a 895 casi annui, presumendo che la percentuale sia anche in questo caso del 50% del numero medio delle procedure concluse con accordo, cioè pari a 448 casistiche, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l’ammissione al patrocinio, con un costo medio pro causa di circa euro 1.260,00 (misura prudenziale non superiore al valore medio dei parametri tabellari) e pari condizioni illustrate precedentemente per le casistiche della mediazione.

L’onere annuo così calcolato, in via prudenziale risulta pari ad euro 564.480, come illustrato nella seguente tabella:

Pertanto, per la negoziazione assistita, a seguito della proposta di legge in esame, è possibile prevedere sempre in via prudenziale, un incremento medio delle controversie ammesse al patrocinio pari al 30% del valore medio del triennio, valore già evidenziato nella precedente tabella, per una media di procedimenti pari a 582 per i quali è previsto un onere stimato in euro 733.320.

Si illustrano i dati sopra evidenziati nella tabella sottostante:

La modifica dell’articolo 83 (Compenso e spese del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) interviene, -una volta realizzato il necessario adeguamento terminologico di sostituzione del termine “onorario” con “compenso”, meglio spiegato con riferimento all’articolo 107- sulla tempistica della richiesta di liquidazione del compenso e del provvedimento di emissione del decreto di pagamento, fornendo delle precisazioni ai dubbi interpretativi sorti in relazione all’applicazione della Circolare 10 gennaio 2018 emanata dalla Direzione generale della giustizia civile di questo Ministero, inserendo nel comma 3 bis, la

precisazione secondo la quale il giudice provvede, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di chiusura della fase cui si riferisce, ovvero nei sei mesi successivi nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 116, comma 1 e 117, comma 1, per le quali si è ritenuta opportuna l'applicazione di un termine maggiore in considerazione delle particolari casistiche previste. Si segnala anche l'introduzione del comma 3-ter, con la quale si stabilisce la competenza alla liquidazione da parte del giudice del tribunale del luogo in cui è stato sottoscritto l'accordo. La funzione delle norme in esame è più che altro ordinamentale e procedurale, di accelerazione della decisione, con lo scopo di favorire liquidazioni del compenso quanto più certe e tempestive: da ciò deriva che il giudice mantiene la potestas decidendi anche ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo la definizione del processo o di una fase o grado del medesimo.

La modifica dell'articolo 97 prevede, al comma 1, che al destinatario di un provvedimento negativo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se ne debba comunicare il testo integrale, e non come stabilito dall'attuale disciplina il solo avviso di deposito. Gli adempimenti derivanti da tale disposizione, giustificata dalla necessità di garantire l'effettività e l'immediato espletamento del diritto alla difesa, non comportano un aggravio di attività modificando solo il contenuto delle notifiche le quali consisteranno nella comunicazione dell'intero provvedimento e non del solo avviso di deposito: a tale proposito, si consideri che le parti, di sovente, si costituiscono in giudizio tramite i loro difensori eleggendo presso i medesimi il loro domicilio legale. La notifica all'interessato, quindi, potrà avvenire con comunicazione inoltrata direttamente alla posta elettronica certificata del difensore come risultante dagli atti processuali. Al riguardo, si rileva che la maggior parte delle notifiche in questione (circa il 90%) potranno avvenire, secondo quanto stabilito dalla legge e per prassi ormai consolidata, con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

In particolare, si consideri che dai dati ricavati per l'anno 2016 dalla Relazione al Parlamento sull'applicazione del D.P.R. 115/2002 luglio - anno 2017 - redatta dal Dipartimento degli Affari di Giustizia di questo Ministero, a fronte di un numero pari a 178.653 richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale (97,4%), rispetto a un totale di 183.500 persone interessate, hanno ottenuto il citato beneficio in 151.607 (il 96,9% su un totale di 156.454 persone ammesse), dato che rispecchia una percentuale mediamente pari all'85%.

Si ribadisce, quindi, riguardo all'anno 2016 preso a riferimento, che circa 27.046 rappresentano le istanze totali non ammesse al beneficio. Di queste il 90% delle notifiche di diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, pari a 24.342 avvengono per via telematica, mentre il restante 10%, pari a 2.704 casistiche, viene effettuata con mezzi diversi dalla procedura telematica (in particolare tramite posta ordinaria). In considerazione del numero limitato di notifiche che verrà effettuato con modalità diverse da quella telematica, stimate, prudenzialmente, in circa 2.704 all'anno attraverso il servizio di Poste italiane, al costo unitario di 11,00 euro previsto dalla vigente Convenzione per la notificazione degli atti giudiziari, si quantifica in circa 29.744 euro annui il costo complessivo delle notifiche non telematiche.

La modifica al comma 2, invece, prevede un ulteriore snellimento procedurale con minor aggravio di adempimenti successivi all'udienza che il personale di cancelleria è chiamato a svolgere: infatti, nel caso in cui l'interessato sia presente all'udienza, la lettura nel corso dell'udienza stessa del decreto con cui il giudice decide sull'ammissibilità o meno al beneficio richiesto sostituisce la comunicazione/notifica del medesimo decreto.

In entrambi i casi si rappresenta i profili di economicità a livello processuale dell'intervento atteso che si determinerà una riduzione dei tempi di durata dei processi dovuta alla circostanza che con la lettura in udienza o la comunicazione del provvedimento integrale per via telematica si avrà una incontrovertibile contrazione dei tempi necessari per la proposizione di eventuali ricorsi in impugnazione del provvedimento.

Si segnala, inoltre, la previsione inserita nel periodo aggiunto al comma 1 dell'articolo 106, che sancisce la necessità di garantire all'imputato la difesa tecnica di un legale in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel corso del secondo grado di giudizio o nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione. Infatti, con l'introducenda disposizione si intende superare - per il caso prospettato dalla disposizione "de qua" - il principio che prevede l'esclusione della liquidazione del compenso al difensore che abbia presentato delle impugnazioni poi dichiarate inammissibili dal giudice adito, ai fini dell'annullamento totale o parziale della condanna inflitta nel precedente o nei precedenti gradi di giudizio (articolo 106 del citato T.U. sulle spese di giustizia). Nella prassi giudiziaria, infatti, accade di frequente che un legale presenti ricorso in appello o in cassazione al fine di sospendere l'esecuzione immediata di una sentenza di condanna e che, successivamente, non presenzi l'udienza di apertura della fase di impugnazione per vari motivi, quali: assenza per impegni già presi, o rinuncia all'incarico o revoca da parte del suo assistito. E' consequenziale alle predette circostanze che, quindi, l'avvocato (d'ufficio o di fiducia) nominato in sostituzione del predetto legale, necessita di conoscere al meglio la causa per poter predisporre la difesa dell'interessato. Pertanto, per rispondere a tale finalità, la norma in esame prevede che non sia soggetta all'esclusione dalla liquidazione dei compensi l'attività di studio della controversia effettuata dall'avvocato subentrato, nel corso della causa d'impugnazione per garantire al prevenuto la necessaria assistenza legale nel corso del processo, a quello che ha proposto effettivamente il ricorso, a condizione che non coltivi l'impugnazione dichiarata inammissibile: ciò, è confermato sia qualora le attività in esame si limitino a semplici incombenze non comportanti eccessivo dispendio di tempi lavorativi sia se si tratti di dare adeguato riconoscimento ad una attività professionale di studio o di ricerca compiuta da un legale, a tale scopo nominato, di cui deve comunque essere valutata la professionalità e riconosciuto l'impegno prestato.

Dall'analisi combinata dei dati sui giudizi d'impugnazione, ricavati dalle statistiche giudiziarie del triennio 2015-2017 presenti negli Annuari delle sezioni penali ordinarie della Corte di cassazione nonché da quelle presenti nelle Relazioni di Inaugurazione degli stessi Anni giudiziari delle Corti di appello maggiormente rappresentative, si desume un numero di 51.000 dichiarazioni di inammissibilità nei giudizi d'impugnazione pervenuti nel corso del suddetto triennio - di cui la maggior parte, pari a 39.000, pronunciate in cassazione in sede di ricorso di legittimità, 8.000 in sede di giudizio di secondo grado dinanzi alla corte d'appello e 4.000 in sede di giudizio d'appello davanti al Tribunale come giudice dell'impugnazione - con un valore medio di 17.000 cause per anno, come si evidenzia dalla tabella sottostante:

Per i giudizi impugnativi di merito (in corte d'appello ed in tribunale) il costo medio pro causa per la fase di studio della controversia è di euro 300, mentre per la fase introduttiva è di euro 600, importi calcolati al netto della riduzione di 1/3 secondo quanto previsto dall'articolo 106 bis D.P.R. 115/2002 in tema di patrocinio a spese dello Stato davanti alle giurisdizioni penali.

Per i giudizi impugnativi di legittimità (in Corte di cassazione) il costo medio pro causa per la fase di studio della controversia è di euro 600, mentre per la fase introduttiva è di euro 1.680, importi calcolati al netto della riduzione di 1/3 secondo quanto previsto dall'articolo 106 bis D.P.R. 115/2002 in tema di patrocinio a spese dello Stato davanti alle giurisdizioni penali.

Al riguardo, come già detto in materia di negoziazione assistita, trova applicazione per le liquidazioni previste ai sensi della disposizione in esame, le misure prudenziali non superiori al valore medio dei parametri tabellari.

In base a tale proiezione e, in assenza di dati disponibili circa le impugnazioni dichiarate inammissibili per le quali il difensore nominato attraverso il patrocinio a spese dello Stato abbia svolto attività di studio e ricerca, si ipotizza che circa il 10% del valore medio sopra individuato

possa essere interessata da ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, per un totale di circa 1.700 cause, come riportato dalla seguente tabella A:

Dalle considerazioni sopraesposte si ricava in via prudenziale che l'onere annuo derivante da tale proiezione risulta pari ad euro 640.800.

Si tratta di un onere complessivamente considerato in relazione alla liquidazione del compenso del difensore solamente per la fase di studio/ricerca della controversia del grado d'impugnazione davanti al Giudice di merito o a quello di legittimità e non relativo a tutti e tre i gradi di giudizio (né a tutte e quattro le fasi indicate nel D.M. 37/2018 (studio, introduttiva, istruttoria o di trattazione, decisionale) com'è stato calcolato, invece, in relazione alla violazione degli obblighi di assistenza familiare previsti dall'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. ed alla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio previsti dall'art. 570 bis c.p.

L'intervento sulla lettera f) del comma 2 dell'articolo 107, sostituendo il termine "onorario" con "compenso", realizza il necessario adeguamento terminologico in coerenza con le modifiche introdotte dalla legge n. 247 del 2012 e dal Regolamento contenuto nel D.M. 37 del 2018 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Anche le modifiche apportate agli articoli 115, 115 bis, 116, 117, 118, 141, 142 e 143 intervengono per coordinare le disposizioni in tema di liquidazione del "compenso", non più "onorario" al difensore di ufficio, rispondendo ad esigenze di coordinamento con le modificazioni proposte per gli articoli 82 ed 83.

All'articolo 121 del D.P.R. 115/2002 viene, invece, aggiunto il comma 1-bis, per fornire la precisazione che al di fuori del procedimento penale, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa qualora il richiedente sia assistito da più di un difensore. Il beneficio decade, in ogni caso, se la persona cui è stato concesso, nomini un secondo difensore.

La modifica all'articolo 124 del T.U. 115/2002 riguarda la possibilità di trasmettere l'istanza di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio anche attraverso posta elettronica certificata, con uno snellimento ed accelerazione degli adempimenti processuali.

Infine, la modifica all'articolo 170, definendo i termini di opposizione del decreto di pagamento emesso dal magistrato, consente di sanzionare l'inerzia di coloro che sono interessati alla liquidazione dei compensi i quali, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del decreto senza che quest'ultimo venga opposto, decadono dal diritto alla sua contestazione.

La natura, procedurale della modifica apportata ha, tuttavia, valore sostanziale, in quanto sancisce la definitività del provvedimento liquidatorio, in tempi ragionevoli e consente di eliminare eventuali conteziosi sul "quantum" del compenso, limitando ulteriori spese procedurali.

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

L'articolo 2 del presente schema normativo, contiene le disposizioni di coordinamento e transitorie. In particolare al comma 1 è contenuta la disposizione di raccordo dell'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, con le modifiche prodotte dal presente provvedimento, con l'esplicito richiamo all'introducendo comma 2- bis dell'art. 74 del citato testo unico. Viene in tal modo assicurato il patrocinio per l'assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita sopramenzionate, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo.

Si segnala, infine, la disposizione inserita nel comma 2, secondo la quale per i procedimenti attualmente in corso "Se il giudice non ha provveduto a norma dell'articolo 83, comma 3-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'emissione del decreto di pagamento è effettuata dal medesimo giudice su istanza depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3 specifica che le disposizioni relative all'articolo 1, comma 1 lettere a), b) ed e n. 4) si applicano ai procedimenti di negoziazione assistita iniziati a norma dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Si tratta di norma procedurale che è diretta a regolare definitivamente la conclusione dei processi attualmente pendenti e a definire la casistica dei procedimenti in cui è possibile beneficiare dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, eliminando eventuali ulteriori richieste liquidatorie da parte dei legali patrocinanti. La stessa, pertanto, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

Il presente articolo detta le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri annui derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) ed e) punto 4, lettera c) punto 1, lettera f) punto 1 e lettera g), valutati in euro 2.546.032 per l'anno 2019 ed in euro 5.092.064 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Al riguardo si specifica, che l'onere finanziario relativo all'anno 2019, in considerazione della presumibile decorrenza del presente provvedimento, prevista a partire dal mese di luglio dell'anno 2019, è da determinarsi in 6/12 dell'onere annuo a regime (i quali sono pari a euro 2.546.032). Pertanto, secondo la stima prudenziale sopraesposta, la spesa annuale per l'attuazione della presente proposta legislativa è valutata in euro 2.546.032 per l'anno 2019 ed in euro 5.092.064 con decorrenza dall'anno 2020 e potrà essere sostenuta attraverso la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del predetto fondo per il triennio 2019-2021 quantificati nella presente relazione tecnica:

Si assicura che, ad eccezione degli oneri valutati evidenziati nella tabella sopra riportata, l'espletamento dell'attività giurisdizionale prevista dal presente provvedimento, potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si prevede inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero della giustizia, provvede al monitoraggio degli oneri recati dalla presente legge, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

Si applicano, infatti, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12 quater, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.